



Notaio

Repertorio 76650

Raccolta 30154

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2024** (duemilaventiquattro) il giorno **18** (diciotto) del mese di **aprile** in Torrita di Siena (Si), Passaggio G. Garibaldi, presso l'ex Convento.

Davanti a me Dott. **MARIA PATRIZIA BERSOTTI**, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- **DAMIGELLI RODOLFO** nato a Torrita di Siena (SI) il 30 marzo 1963, residente a Torrita di Siena (SI), Via Salvo d'Acquisto n.12, impiegato, codice fiscale DMG RLF 63C30 L303I, che interviene al presente atto nella qualità di Governatore e come tale legale rappresentante dell'associazione riconosciuta:

- "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRITA - ODV**", con sede in Torrita di Siena (Si), Via O. Maestri n.32, Organizzazione di Volontariato iscritta al R.U.N.T.S. al numero 84289 Codice Fiscale 81002480523.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti il Governatore che constata:

- che l'assemblea è stata convocata in questo luogo, in questo giorno e per le ore 18 (diciotto) in seconda convocazione, mediante avviso affisso presso la sede sociale il 15 marzo 2024;

- che in prima convocazione indetta per il giorno 17 aprile 2024 alle ore 5 (cinque) l'assemblea è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti dell'associazione numero 49 (quarantanove) confratelli, come da foglio presenze che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omissane la lettura per espressa volontà del comparente;

- che sono presenti i componenti del Magistrato nelle persona di esso Governatore Damigelli Rodolfo; del Cassiere Roghi Riccardo, del Segretario Damigelli Elena, e dei Consiglieri Landolfi Mario, Biagi Brunero, Dottori Martina, Bruni Maria Grazia, Casini Marco;

- che non sono presenti i probiviri;

- che è presente l'Organo di Controllo nella persona di Romani Luca;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione avendo la maggioranza prescritta per le delibere dell'assemblea straordinaria con maggioranza semplificata ai sensi del D.Lgs. 117/17 e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

**Registrato a
Montepulciano
il 23 aprile 2024
al n. 728 serie 1T.**

ORDINE DEL GIORNO

- Variazioni statuto adeguamento D.Lgs. n. 117/2017.

- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Governatore il quale espone che dopo l'entrata in funzione del RUNTS, sono state intraprese numerose interlocuzioni con gli uffici degli Albi Regionali, delle ODV, e con gli uffici del Registro delle Persone Giuridiche Private, al fine di individuare una corretta stesura dello statuto dell'associazione.

Il Presidente dà spiegazione del nuovo testo di statuto ricordando che lo stesso è stato messo a disposizione dei confratelli già prima della data di convocazione della presente assemblea ed è stato approvato dal Magistrato nella delibera in data 16 febbraio 2024.

Propone pertanto all'assemblea di adottare il testo di statuto comunicato, conforme agli indirizzi della Confederazione Nazionale, al fine di depositarlo al RUNTS unitamente all'attestazione di consistenza patrimoniale dell'Ente.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

1. Di adottare il testo di Statuto proposto dal Presidente che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 19 (diciannove).

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 Codice del Terzo Settore, il presente verbale - contenente modifiche per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 - è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 G.D.P.R., il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli occupati per tredici pagine intere e quanto di questa quattordicesima - è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 19 (diciannove) e 10 (dieci).

F.to RODOLFO DAMIGELLI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

ALLEGATO

all'atto REP.

1/11
#6650/30150

LIBRO SOCI 2024

Nr.	Tess.	Nome	Residente	A	Pres.	Delega
1	3	Malacarne Andrea	S. Martino	Torrita		
2	5	Roghi Riccardo	X S.d'Acquisto, 10	Torrita	X	
3	6	Damigelli Rodolfo	X S.d'Acquisto, 12	Torrita	X	
4	7	Pratesi Laura	X S.d'Acquisto, 12	Torrita	X	
5	24	Viti Stefano	X M. Della Libertà, 41	Torrita		MARTINO DOTTORI
6	25	Beligni Andrea	X Lauretana Nord	Torrita	X	
7	31	Giomarelli Antonio	Trav.Val.O., 81	Torrita		
8	34	Frullini Licia	X P.ggio Garibaldi, 47	Torrita		LEONARDO PIERONI
9	35	Di Lorenzo Adolfo	Via del Porto, 41	Torrita		
10	36	Damigelli Matilde	X S. d'Acquisto, 12	Torrita		LEONARDO PIERONI
11	44	Pasqui Maura	Francia, 29	Torrita		
12	49	Seriacopi Carina	Verdi, 9	Torrita		
13	50	Kivshanova Rositsa	X I° Maggio, 13	Torrita		CECILIA POLDORNIS
14	52	Polito Giuseppe	F. Bandini, 37	Montefollonico		
15	54	Zannino Rosa	X D. Pieroni	Torrita		BRUNERO BIANCHI
16	55	Biagi Brunero	X D. Pieroni	Torrita	X	
17	62	Giomarelli Rita	M. Bianco	Torrita		
18	63	Caporali Verena	G. di Vittorio	Torrita		
19	64	Casini Edoardo	X O. Maestri, 43	Torrita	X	
20	65	Bartoli Arianna	X S.d'Acquisto, 10	Torrita		RICCARDO ROSSI
21	69	Tabarrini Alessia	X Privata, 33	Sinalunga		ELENA DAMIGELLI
22	70	Massai Mario	G. di Vittorio	Torrita		
23	73	Damigelli Elena	X Maestri, 43	Torrita	X	
24	74	Tinghi Nico	D. Pieroni	Torrita		
25	75	Cecconami Anna	D. Pieroni	Torrita		
26	76	Cecconami Lorella	D. Pieroni	Torrita		
27	77	Bernardini Elina	D. Pieroni, 17	Torrita		
28	79	Bastreggi Giorgio	Roma, 27	Torrita		
29	84	Dainelli Giulio	X Maestri	Torrita	X	
30	85	Pagliai Gabriella	X Maestri	Torrita	X	
31	87	Faenzi Dina	X Cavour, 45	Torrita	X	
32	89	Coradeschi Paola	Cavour, 73	Torrita		
33	90	Rosadini Maria	Trav.Vald.O., 59	Torrita		
34	105	Trabalzini Gianni	Trav.Vald.O., 52	Torrita		
35	106	Del Treggia Marisa	Trav.Vald.O., 52	Torrita		
36	112	Neri Leonardo	X Lago Bracciano	Torrita		LUCA ROSINI
37	114	Mencucci Vera	Cavour	Torrita		
38	173	Della Giovampaola Lucia	X O. Maestri, 49	Torrita		GAUDIA BRONI
39	174	Della Giovampaola Leonardo	X B. Peruzzi, 7	Torrita		CECILIA POLDORNIS
40	175	Ruzzolini Livia	X O. Maestri, 49	Torrita		GAUDIA BRONI
41	176	Santelli M. Concetta	X B. Peruzzi, 7	Torrita		GIULIO DAINELLI
42	217	Tiezzi Mazzoni Paolo	X Loc. Casella	Torrita		BIONDO CROITOR
43	224	Borriello Anna	Verdi, 16	Torrita		
44	242	Goti Alessandra	X S.d'Acquisto, 6	Torrita		LUCA MASSAI
45	243	Massai Luca	X S.d'Acquisto, 6	Torrita	X	
46	245	Leotta Mariangela	X D. Pieroni	Torrita	X	
47	259	Biancucci Franca	X Valle d'Aosta, 3	Torrita		EDUARDO CASINI
48	263	Casini Marco	X O. Maestri, 43	Torrita	X	
49	283	Damigelli Stefania	X della Speranza, 30	Sinalunga		MARCO CASINI
50	284	Cresti Silvia	X Privata, 33	Sinalunga		ELENA DAMIGELLI
51	291	Grazi Giacomo	Landucci, 73	Montefollonico		
52	334	Gonzi Monica	X For. Bellaria	Torrita		EDUARDO CASINI
53	385	Graziani Marco	S. Allende, 11	Torrita		
54	408	Croitor Bianca	X Loc. Casella	Torrita	X	
55	410	Frattolillo Maria Pia	X Pod. S. Antonio, 36/a	Torrita		EDUARDO CASINI

LUCA ROSINI

Nr.	Tess.	Nome	Residente	A	Pres.	Delega
56	414	Polvani Gianfranco	B.Buozzi, 3	Torrita		
57	416	Dominici Sabrina	X Gramisci, 27	Torrita		MARTINA DOTTORI
58	419	Cresti Gabriele	X della Speranza, 30	Sinalunga		EDUARDO COSIMI
59	422	Formichi Romano	Austria	Torrita		
60	442	Dottori Martina	X Petriolo, 125	Torrita	X	
61	452	Mariani Fiorella	P.za Matteotti, 5	Torrita		
62	455	Chiezzi Fabio	X Gramsci, 27	Torrita		MARTINA DOTTORI
63	457	Massai Emilia	X S. Acquisto, 6	Torrita		LUCA MASSAI
64	463	Romani Bruno	X P.za G. Neri	Torrita	X	
65	464	Terrosi Nicoletta	P.za G. Neri	Torrita		
66	466	Romani Maria Cristina	X Martiri della Libertà, 41	Torrita		MARGHERITA NERI
67	467	Pastonchi Fabrizio	X S. Martino	Torrita	X	
68	477	Romani Luca	X C. Battisti	Torrita	X	
69	478	Malacarne Cecilia	X C. Battisti	Torrita	X	
70	479	Bruni Maria Grazia	X Bianchi	Torrita	X	RICCARDO ROSSI
71	480	Landolfi Mario	X Passaccio	Torrita	X	
72	481	Zandonella Gabriella	X Passaccio	Torrita		MARIO LANDOLFI
73	484	Marchi Paola	Pass. Garibaldi, 10	Torrita		
74	486	Scotti Ardita	S. Martino	Torrita		
75	518	Rogli Federico	X S. d'Acquisto, 10	Torrita		MEDIANO ROGLI
76	519	Neri Margherita	X Trav. Vald, Ovest, 37	Torrita	X	
77	520	Vasilica Buzdugan	Pieroni, 17	Torrita		
78	521	Batazzi Elisa	X Austria, 4	Torrita		RODOLFO BATAZZI
79	522	Pezzuolo Davide	X Austria, 4	Torrita		RODOLFO PEZZUOLO
80	523	Perali Simona	1° Maggio	Torrita		

Torrita di Siena, 15 marzo 2024

Il Governatore

Confr. Misericordia
Torrita di Siena

Raffaella Longo

Anna Maria Perali





Notaio

Allegato "B" all'atto Repertorio 76650/30154

**Statuto della
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI TORRITA - ODV
CAPO I^o**

Costituzione, natura e scopi della Confraternita di Misericordia

Articolo 1 - Costituzione ed origine

È costituita in Torrita di Siena (SI) l'Associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRITA ODV" con sede in Torrita di Siena, Diocesi di Pienza-Chiusi-Montepulciano", che di seguito sarà indicata anche, per brevità, con il nome di Misericordia o Sodalizio o Associazione o Confraternita.

Attualmente ha sede legale in Torrita di Siena (Siena) - Via O. Maestri.

Articolo 2 - Durata e caratteristiche

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, s'ispira a principi di solidarietà sociale e volontariato, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Natura

La Misericordia, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. disciplinata dalla Legge 17 Luglio 1890 n. 6792, è tornata alla sua natura privata nella forma di Associazione di Volontariato di diritto privato ed è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Consorelle e Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile e di Ente del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito Codice del Terzo Settore e/o CTS), quale Organizzazione di Volontariato (OdV).

La Misericordia, stante la propria ispirazione cristiana, è, secondo l'Ordinamento Canonico, "Associazione privata di fedeli laici della Chiesa" ai sensi dei canoni 298 e seguenti 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Scopi

La Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività.

Contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

Precipuo scopo dell'Associazione, come lo esprime il suo nome, è l'esercizio di Misericordia in sollievo dei Vivi in suffragio dei Morti.

Le opere caritatevoli che esercita verso il suo simile sofferente non oltrepassano, in genere, i limiti della Parrocchia di Torrita di Siena e il territorio immediatamente limitrofo.

Fuori da questo territorio l'opera della Confraternita, è pre-

stata in via eccezionale, e sulla base di decisioni assunte dall'organo di amministrazione o dal Provveditore in ragione di specifiche necessità compatibili con gli scopi anche indicati nel seguito.

Infatti scopo della Misericordia è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, in sede locale, nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e del Servizio di Protezione Civile Nazionale.

La Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura di uomo.

Articolo 5 - Attività

La Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena per il conseguimento dei propri scopi sociali, potrà svolgere, a favore di terzi, in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale fra quelle di cui all'articolo 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche a favore dei propri iscritti e/o simpatizzanti anche per attività di addestramento tecnico - operativo delle consorelle e dei confratelli con corsi di istruzione teorico pratici e con ogni idoneo mezzo;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-

ti;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati per le finalità proprie dell'associazione.

Lo svolgimento delle predette attività d'interesse generale potrà dare luogo in particolare alla:

- erogazione di servizi di trasporto sanitario e soccorso con ambulanza e con qualsiasi altro mezzo di soccorso e/o trasporto, servizi di vigilanza sanitaria e di soccorso territoriale in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale, direttamente o con attività convenzionata con altri sodalizi aventi analogo scopo;

- altri servizi di assistenza sanitaria, sociale e socio - sanitaria, direttamente ed in convenzione con la pubblica amministrazione, a vantaggio della popolazione;

- servizi di tutela dei diritti civili e di sostegno agli emarginati od ai soggetti a forte rischio di emarginazione;

- gestione di strutture proprie e di terzi per l'accoglienza, il ricovero e la cura di anziani, ed inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, nonché di altri soggetti svantaggiati e/o bisognosi di assistenza ed accoglienza;

- servizi di protezione civile in collaborazione e nel quadro di attività promosse da enti locali territoriali e dagli altri enti pubblici e/o privati preposti a tali attività;

- formazione, attraverso l'organizzazione di corsi annuali, monografici, di conferenze, sulle tematiche istituzionali del sodalizio a favore degli operatori dei vari servizi e della collettività;

- organizzazione di seminari, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radio-televisive, cinematografiche, mostre, esposizioni e manifestazioni divulgative, diffuse con modalità tradizionali e digitali, gestione di musei e strutture museali, proprie e per conto di terzi;

- creazione di strutture editoriali nel settore a tutti i livelli per le proprie manifestazioni ed attività, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione di interesse nello specifico campo e di sensibilizzazione in genere.

La Misericordia potrà svolgere qualsiasi altra attività caritativa, culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazio-

ne economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, individuata dall'organo amministrativo dell'associazione e finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione del Magistrato.

L'Associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali, si avvarrà in modo determinante e prevalente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri soci (consorelle e confratelli) e aderenti volontari o soggetti di analogo profilo di altri sodalizi in presenza di attività in collaborazione o in convenzione.

L'Associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni di professionisti, dipendenti o autonomi, necessarie per qualificare o specializzare le attività svolte e nei limiti necessari al loro regolare funzionamento tenuto conto dell'importanza fondamentale per la comunità di alcuni servizi posti in essere.

Le prestazioni erogate dall'Associazione, oltre che alle proprie consorelle e confratelli, saranno costantemente messe a disposizione della collettività.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 6 - Attività di sensibilizzazione

La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - sanitario delle Consorelle e dei Confratelli con corsi di istruzione tecnico - pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dagli altri organismi di riferimento per il settore.

Articolo 7 - Costituzione di Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni territoriali, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento e la loro attività sarà disciplinata da apposito regolamento emanato dal Consiglio della Miseri-

cordia od in alternativa da apposite convenzioni.

Articolo 8 - Rapporti con la Chiesa

In relazione al carattere cristiano ispiratore della vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Cappellano", di cui all'art. 40.

Articolo 9 - Stemma

Lo stemma della Misericordia ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti su territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Lo stemma è costituito da uno scudo F+M bianche in campo azzurro, con in mezzo una Croce bianca. Attorno allo scudo, che è sormontato da una corona civica dorata, gira un nastro bianco con scritto in rosso - Venerabile Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena. Allo stemma potrà essere aggiunto solo la località e l'eventuale emblema senza altre modifiche.

Articolo 10 - Divisa

La divisa tradizionale delle consorelle e dei confratelli è costituita da una cappa di tela nera chiusa nel davanti con cappuccio, cinta alle reni con una funicella nera senza nappe, da dove pende a sinistra una corona nera con croce di legno all'estremità, ghette di tela nera, cappello di feltro nero a larghe falde e guanti di cotone.

È suggerito alla rappresentanza della Misericordia indossarla nelle funzioni religiose solenni e di carattere funebre.

Articolo 11 - Affiliazione alla Confederazione

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia, l'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia delle consorelle e dei confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresenta la Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 12 - Adesione ad Associazioni

Per effetto dell'affiliazione al Comitato Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Misericordia potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

La confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che siano contrarie al proprio carattere di ente caritativo ed alle proprie finalità d'ispirazione cristiana ed ai propri scopi statutari.

In seno alla Confraternita potranno sorgere altre associazioni contemplate come proprio settore di attività.

Articolo 13 - Costituzione di gruppi

La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione con associazioni specifiche

nel settore.

I reciproci rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni.

Per tutti gli altri settori di attività che siano compatibili con i propri scopi istituzionali, la Misericordia può costituire gruppi funzionali coordinati con apposito regolamento e ne nomina il responsabile - di norma - un componente del Magistrato.

Qualora si ravvisi l'opportunità di affidare tali gruppi a Confratello non facente parte del Magistrato questi potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato stesso, ma con voto consultivo solo sugli argomenti concernenti l'attività dei gruppi.

Articolo 14 - Opere caritative e servizi

Le opere caritative della Misericordia e degli iscritti sono gratuite, mentre per quanto riguarda i servizi resi in conformità agli scopi ed alle attività statutarie, la Misericordia potrà accettare oblazioni spontanee dai beneficiati o stabilire a loro carico, a copertura delle spese per l'erogazione dei servizi, specifiche contribuzioni.

La Misericordia eviterà comunque qualsiasi forma di compenso, esuberante la copertura delle spese, per il sodalizio e/o per l'opera prestata dai Confratelli.

Articolo 15 - Spirito volontario

Il volontariato è la divisa morale delle consorelle e dei confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto alle consorelle e ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

La consorella ed il Confratello della Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto della Misericordia "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse alle consorelle e ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e classificazione degli iscritti

Articolo 16 - Requisiti per l'iscrizione alla Misericordia

Per essere iscritti alla Misericordia occorre come confratelli:

- avere principi morali e cristiani;
- tenere una condotta integra.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota sociale nella misura determinata annualmente dal Consiglio.

Articolo 17 - Aggregati defunti

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Misericordia - di volta in volta e di anno in anno - per questo tipo di aggregazione.

Articolo 18 - Gli iscritti

I soci della Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o di "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

La sola definizione degli aderenti con il termine "confratello" o "consorella" indica, ove non precisato in modo specifico, in modo indifferente il genere sia maschile, sia femminile.

I soci, confratelli, iscritti al sodalizio si suddividono in due categorie:

- Confratelli o Consorelle effettivi;
- Confratelli o Consorelle sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio.

Nel caso che il richiedente sia minorenne, la domanda dovrà essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà genitoriale.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio accetta o respinge la domanda - entro quattro mesi della sua presentazione - con provvedimento definitivo. Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Per effetto dell'adesione alla Confederazione Nazionale della Misericordia d'Italia i Confratelli e le Consorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione predetta o, nel caso che l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga successivamente, deve esserne data notizia al Consiglio della Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena.

Il Confratello, o la Consorella, iscritti ad altra Misericordia ed ammessi alla Confraternita, non potranno in alcun caso godere o beneficiare delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Articolo 19 - Confratelli effettivi

I Confratelli e Consorelle effettivi, costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto e con

diritto di elezione attiva e passiva. L'elettorato passivo presuppone la maggiore età.

Articolo 20 - Confratelli sostenitori

Confratelli e Consorelle sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Misericordia senza alcun obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che sono stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto e con diritto all'elezione attiva e passiva. L'elettorato passivo presuppone la maggiore età.

CAPO III

Disciplina, diritti e doveri dei confratelli

Articolo 21 - Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni alle quali siano invitati;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Gli stessi iscritti hanno diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 32 o le altre limitazioni espressamente previste dal presente statuto;
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli e le Consorelle sono passibili dei seguenti

provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti è del Consiglio.

Contro i provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, allo stesso Consiglio il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo e inappellabile.

Articolo 23 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Si perde per recesso qualora il Confratello o la Consorella presenti al Consiglio, in forma scritta la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o Consorella.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita previsti dallo statuto.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 22, e seguenti dello statuto, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolverla.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, con lettera raccomandata, da parte del Consiglio, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni al Consiglio stesso.

L'eventuale nuova domanda di ammissione non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel termine di Legge decorrente dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Foro competente è quello di Siena.

CAPO IV

Organi della Confraternita

Articolo 24 - Organi della Confraternita

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea, anticamente detta corpo della fratellanza;
- b) il Consiglio o Magistrato;
- c) il Provveditore o Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nel caso si verificchino le condizioni di legge.

Articolo 25 - L'Assemblea

L'Assemblea, anticamente detta "Corpo della fratellanza", è composta da tutti i Confratelli effettivi e sostenitori iscritti alla Misericordia ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o dal componente del Consiglio più anziano d'iscrizione come confratello.

Articolo 26 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

Inoltre l'Assemblea si riunisce per deliberare su argomenti di propria competenza o su argomenti che il Consiglio ritenga necessario e deve comunque essere convocata:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando lo richieda l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto;
- c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata la Confederazione;
- d) quando il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Provveditore (Presidente) deve convocare l'assemblea entro un mese dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso affisso alla porta maggiore dell'Oratorio della Confraternita o con lettera da inviare al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In alternativa, a discrezione del Provveditore, la convocazione potrà avvenire a mezzo fax, o posta elettronica od a mezzo di avviso pubblicato in un periodico di diffusione locale, od a mezzo avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sinalunga, oltre ad eventuali sistemi di comunicazione digitale sui social, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di pubblicazione in periodico di diffusione locale, la pubblicazione dovrà essere ripetuta per due volte prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione inviato e/o diffuso con le modalità sopra indicate, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà essere fatta lo stesso gior-

no della prima.

Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale ed è inserito nell'apposito registro.

Articolo 27 - Validità dell'Assemblea - Deleghe

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli.

L'Assemblea in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio in carica.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto. Ogni Confratello non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Ogni delega deve essere vistata per approvazione dal Presidente, in sua assenza dal Vice - Presidente, o da un Consigliere allo scopo di volta in volta eventualmente delegato.

Articolo 28 - Validità delle deliberazioni

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun Confratello ha un voto.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai confratelli presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota da parte del presidente dell'Assemblea e sulla base di apposito regolamento.

I componenti il Consiglio nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario e l'approvazione del bilancio, nonché l'organo di controllo non hanno diritto di voto.

Articolo 29 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione del Presidente del Consiglio sull'attività svolta dalla Misericordia nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di controllo se nominato, sull'andamento economico-finanziario della Confraternita;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, in accordo con il Consiglio, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- c) nominare e revocare, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio;
- d) deliberare sulle modifiche del presente statuto, nonché quelle che siano richieste dalla legge;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio, solo ove quest'ulti-

mo lo ritenga necessario, l'approvazione del Regolamento generale di organizzazione, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli altri eventuali regolamenti a completamento delle norme del presente Statuto;

f) nominare, ove previsto, e revocare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo della Misericordia;

i) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea in materia di trasformazione, fusione o scissione della Misericordia, comportano il rispetto delle modalità indicate dall'articolo 42-bis del codice civile. L'Assemblea prima di procedere alla delibera potrà chiedere il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma, vengono assunte con votazione palese per alzata di mano, salvo nel caso del voto per corrispondenza o in via elettronica o quando lo statuto preveda diversamente.

Le deliberazioni che riguardino persone vengono assunte sempre con il voto segreto.

Articolo 30 - Il Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio è l'organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate dallo statuto specificamente all'Assemblea.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato opera con pieni poteri fino all'insediamento del consiglio successivo.

La convocazione del nuovo Consiglio è fatta dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla pubblicazione definitiva dei risultati delle votazioni.

In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) elegge al proprio interno, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vice - Presidente, e nomina il Segretario generale ed il Segretario supplente;

b) conferisce incarichi e compiti nei vari settori di operatività della Confraternita per lo svolgimento delle varie attività;

c) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi, la creazione di passività ipotecarie sui beni dell'ente, ecc.;

d) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alie-

nabili i beni immobili, mobili e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita ed alla storia della Confraternita;

e) provvede ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento generale di organizzazione e degli eventuali altri regolamenti;

f) redige il Regolamento generale di organizzazione ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

g) delibera le norme generali interne relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

h) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; sospende e licenzia i dipendenti dell'Ente;

j) adotta il bilancio preventivo economico e la documentazione a corredo;

k) adotta annualmente il bilancio d'esercizio e la documentazione a corredo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché della preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Cappellano;

p) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;

q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti del sodalizio, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

s) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Con-

fratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Cappellano, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

v) compie ogni altra funzione, esercita qualunque altro potere e prende ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il buon andamento della Misericordia che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

La nomina del Segretario generale e del Segretario supplente può avvenire anche al di fuori degli eletti e la funzione del Segretario generale in tal caso può essere assunta dal dipendente dell'area amministrativa nella più alta qualifica funzionale.

Articolo 31 - Composizione del Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea che precede la scadenza quadriennale del mandato.

Il numero dei Consiglieri non può essere inferiore a cinque e maggiore di undici.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Provveditore o Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio il Cappellano (o Assistente Ecclesiastico) con voto deliberativo se è stato eletto anche come "Consigliere", con voto consultivo se è stato nominato dal Consiglio su proposta del Vescovo e/o dell'autorità ecclesiastica competente.

Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni di anzianità come confratello nella Misericordia.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, per nessuna ragione, confratelli con legami di parentela fino al secondo grado, nonché i confratelli eletti alle cariche di componente dell'Organo di controllo.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio:

- il personale dipendente della Confraternita;
- i confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Misericordia;
- i confratelli che rivestono cariche politiche a qualsiasi livello.

Se durante il corso del mandato si verificano le incompatibilità di cui sopra, il confratello decade dall'incarico.

Agli effetti della conferibilità dell'incarico e delle incompatibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 32 - Riunioni del Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio si riunisce di norma almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata dell'Organo di controllo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'invito dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per motivi di particolare urgenza e per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente o telegraficamente o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità, senza i termini di preavviso di cui al comma precedente. Anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni concernenti persone possono essere adottate a scrutinio segreto.

Articolo 33 - Il Provveditore o Presidente

Il Provveditore o Presidente è il legale rappresentante con poteri di firma della Misericordia, e, come espressione del Consiglio, ne dirige e sorveglia le varie attività.

Il Presidente rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone sempre la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario generale, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi tutti gli atti cautelativi

e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento;

h) tiene i rapporti con tutte le Autorità locali e non.

Articolo 34 - Il Vice - Provveditore o Vice - Presidente

Il Vice - Provveditore o Vice - Presidente è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle funzioni, il Presidente, e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento, temporaneo o permanente.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Consigliere più anziano di nomina.

Articolo 35 - Il Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il segretario generale non gode di diritto di voto all'interno del Consiglio se non rientra fra gli eletti.

Redige il verbale dell'Assemblea, del Consiglio e di tutte le commissioni.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, insieme al Presidente e collabora alla tenuta degli inventari.

Vigila sulla tenuta della contabilità e collabora e sovrintende alla preparazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio e della documentazione a corredo.

Il Segretario generale inoltre:

a) in collaborazione con il Presidente, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti;

b) provvede e vigila sulla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e di tutti i libri sociali;

c) provvede, su incarico del Consiglio e di concerto con il Presidente, ad eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti di beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo;

d) dispone i pagamenti e cura le riscossioni, avendo anche funzioni di cassiere;

e) sovrintende all'amministrazione del personale dipendente, curando in modo particolare il rispetto dei doveri d'ufficio, riferendo al Presidente per le consequenziali decisioni, su eventuali mancanze o disservizi.

Il Segretario generale, in caso d'urgenza, può provvedere ad acquisti e ad interventi di manutenzione e riparazione entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio al quale deve rendere comunque conto nella prima riunione successiva, informandone quanto prima il Presidente.

Il Segretario supplente è nominato dal Consiglio nella sua

prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvata, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Segretario generale e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Articolo 36 - Organo di controllo e revisore legale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, la Misericordia nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, del CTS.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

I membri dell'organo di controllo devono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 37 - Il Cappellano o Assistente Ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico o "Cappellano" è nominato dal Consiglio su proposta dell'Ordinario Diocesano e/o dell'autorità ecclesiastica competente per territorio.

L'Assistente Ecclesiastico può anche essere nominato tra i Consiglieri qualora risulti fra gli eletti dell'Assemblea.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per il quali potrà collaborare con il "Cappellano" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Cappellano".

Partecipa alle riunioni del Consiglio ed all'Assemblea con vo-

to consultivo se di nomina consiliare, con voto deliberativo

se eletto nella lista dei Consiglieri, e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie l'Italia, congiuntamente al Consiglio, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

L'attività Cappellano può essere coadiuvata dal Sagrestano che viene nominato dallo stesso Cappellano e dallo stesso sostituito per il periodo di durata del suo incarico. Il Sagrestano espleta le seguenti funzioni:

- assiste a tutte le Funzioni religiose celebrate nell'Oratorio della Confraternita indossando la cappa della Confraternita senza cappello;
- custodisce la Chiesa, i paramenti, gli utensili Sacri;
- apparecchia e ripone quanto occorre per il Culto.

Articolo 38 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche elettive degli organi sociali, ove non diversamente precisato, hanno durata di quattro anni ed i componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 39 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO V

Rinnovo degli organi

Articolo 40 - Il seggio elettorale

Il seggio elettorale è nominato dal Consiglio ed è composto

da tre Confratelli effettivi o sostenitori che non siano candidati a nessuna delle cariche sociali e che non siano dipendenti della Misericordia di Torrita di Siena.

Il seggio elettorale, il cui Presidente è nominato nel corso dell'Assemblea ove si tengono le elezioni, nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un segretario.

Svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione alla votazione;
- b) sovrintende alle operazioni di voto in modo tale che esse si svolgano nel massimo ordine;
- c) assicura la segretezza del voto;
- d) al termine delle operazioni di voto effettua lo spoglio delle schede, redige un verbale per ogni tipo di votazione e lo trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio o ad altra persona appositamente indicata da quest'ultimo.

CAPO VI

Bilancio - Gestione economica e finanziaria

Articolo 41 - Fonti di finanziamento e patrimonio

La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;
- dalle quote associative degli iscritti;
- dalle offerte e liberalità;
- da contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire - da soggetti pubblici o privati;
- dallo svolgimento delle attività d'interesse generale e le altre statutariamente previste necessarie e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità, compreso le raccolte fondi.

Il patrimonio della Misericordia, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi, di cui sopra, nonché entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità al CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 42 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio adotta la proposta di bilancio di esercizio e lo

presenta all'Assemblea degli associati per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso gli uffici amministrativi della Misericordia.

Il bilancio deve essere redatto secondo le regole previste dall'articolo 13 e seguenti del CTS, con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei confratelli.

Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS la documentazione a corredo del bilancio dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del ridetto CTS.

Il bilancio deve essere corredato da apposita nota integrativa, relazione di missione del Consiglio e dalla relazione dell'organo di controllo e/o soggetto che provvede alla revisione legale se nominati.

Il bilancio preventivo economico deve essere redatto secondo le stesse regole del bilancio di esercizio e consta di conto economico previsionale, di piano degli investimenti, di nota illustrativa ed è corredato dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il consiglio provvede ad emanare un regolamento di contabilità in cui sviluppare la disciplina dell'attività contabile.

In caso si verificano le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS il Consiglio deve predisporre il bilancio sociale e dare corso alle pubblicazioni e depositi previsti dalle norme relative per gli ETS.

CAPO VII

Norme particolari e finali

Articolo 43 - Modifiche allo statuto

La proposta di riforma e di modifica dello Statuto, oltre che dal Consiglio è presentata allo stesso Consiglio, mediante motivazione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un quinto degli iscritti.

Dopo aver esaminato la proposta il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

Per l'approvazione di operazioni e/o atti che comportino modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Articolo 44 - Regolamento generale di organizzazione

Il Consiglio, ove ne risulti specificamente necessaria l'adozione e l'utilizzazione, approva, a completamento delle norme

del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Regolamento generale di organizzazione i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Regolamento Generale di Organizzazione disciplina l'articolazione della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, la tenuta dei libri sociali ed ogni altra funzione organizzativa.

Il Consiglio, in conseguenza di quanto precede, provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale di Organizzazione" riformabile con provvedimento dello stesso Consiglio.

Il Consiglio provvede altresì, per la miglior gestione dell'attività della Misericordia all'approvazione di appositi regolamenti che non siano in contrasto con le direttive e le previsioni dello statuto, del regolamento generale di organizzazione.

Articolo 45 - Clausola compromissoria

I soci della Misericordia si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per risolvere le controversie che dovessero insorgere nella vita della Misericordia.

Per tale motivo i soci, attraverso la presente clausola compromissoria, stabiliscono espressamente la compromissione per arbitri di tutte le eventuali controversie, suscettibili di arbitraggio, concernenti la interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti.

Pertanto tutte le eventuali predette controversie saranno rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Siena su istanza delle parti o di una delle parti.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede presso lo studio o l'ufficio del Presidente del Collegio stesso, funzionerà con potere di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il lodo dovrà essere emesso entro quarantacinque giorni, salvo proroghe concordate dalle parti e provvederà anche alla determinazione delle spese e competenze spettanti agli arbitri.

I soci e gli aderenti volontari alla Misericordia, in ordine a quanto sopra, si impegnano e si obbligano fin da ora a provvedere alla firma di ogni contratto di compromesso per arbitrato irrituale che si rendesse necessario sottoscrivere.

Articolo 46 - Scioglimento della Misericordia

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di consorelle e confratelli attivi tale da

svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea convocata a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario, se intervenuto per provvedimento delle Autorità Amministrative.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti da almeno dieci anni al sodalizio. Tale deliberazione deve essere assunta dai tre quarti degli iscritti.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni ed i valori residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore

Articolo 47 - Norma finale

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si osservano le norme del CTS e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to RODOLFO DAMIGELLI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

- articolo 22 comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 -

Certifico io sottoscritto Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato di validità fino al dì 6 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - che la presente copia con relativi allegati, contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, sottoscritto e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale con i relativi allegati.

Sinalunga, il ventitre aprile duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Patrizia Bersotti